

Codice A1805A

D.D. 1 agosto 2016, n. 2020

Art. 12 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. - Fase di verifica del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) inerente al "Programma di Interventi di Sistemazione Idrogeologica e Manutenzione Montana (PISIMM) dell'Unione Montana Valle Grana", presentato dall'Unione Montana Valle Grana - Esclusione del programma dalla fase di Valutazione del procedimento di VAS.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di ritenere che il "Programma di Interventi di Sistemazione Idrogeologica e Manutenzione Montana (PISIMM) dell'Unione Montana Valle Grana", presentato dall'Unione Montana Valle Grana, sia escluso dalla fase di Valutazione del procedimento di VAS, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, inerenti allo sviluppo della progettazione degli interventi contenuti nel PISIMM e vincolanti ai fini del rilascio dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione degli interventi stessi:

1. Dovrà essere stralciato l'intervento previsto nel comune di Caraglio e indicato nella scheda con il codice CG04, in quanto non si ravvisa alcun fenomeno erosivo in sponda sinistra del torrente Grana tra le difese spondali esistenti.
2. Relativamente all'intervento previsto nel comune di Cervasca sul rio Mortesino (codice CE01), dovranno essere stralciate le opere trasversali previste, mentre si concorda con la necessità dei lavori di sottomurazione.
3. Dovranno essere riviste tutte le schede degli interventi, al fine di verificare e, se del caso, correggere la tipologia dei corsi d'acqua (pubblici e/o demaniali), anche ai fini dell'ottenimento dei successivi provvedimenti autorizzativi.
4. La progettazione degli interventi di versante dovrà essere predisposta da tecnici con professionalità di geologo; per le opere di sostegno di bioingegneria, si raccomanda la verifica di idoneo substrato di fondazione.
5. La progettazione degli interventi previsti dal PISIMM dovrà seguire le disposizioni e le indicazioni dettate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e dalle relative Direttive tecniche di piano (si segnala in particolare la "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", allegata alla deliberazione n. 9/2006 del 5 aprile 2006 dell'Autorità di Bacino del fiume Po), ed essere coerente con il quadro dei dissesti e le norme previste dai piani regolatori comunali già adeguati al PAI.
6. Nella fase di progettazione preliminare, dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico Provinciale del Settore Viabilità gli interventi posti in prossimità delle strade di competenza della Provincia di Cuneo.

7. Per quanto attiene agli aspetti legati alle concessioni di derivazioni di acqua pubblica, si evidenzia quanto segue:

- il Programma non dovrà interferire con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- il Programma dovrà essere conforme alla normativa di settore e non influire sul rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici potenzialmente interessati;
- gli interventi di regimazione delle acque superficiali dovranno essere concordati con l'Autorità idraulica competente e dovrà essere segnalato all'Ufficio Acque della Provincia di Cuneo ed ai titolari di Concessioni di derivazione di acqua pubblica eventuali attività che possano influire sul quadro concessorio in essere, al fine di avviare con tempistiche congruenti, qualora sia necessario, le relative necessarie procedure amministrative;
- qualora gli interventi riguardino opere oggetto di concessione di derivazione di acqua pubblica, dovranno essere acquisite, ove previsto dalla normativa vigente, le necessarie autorizzazioni ai sensi del d.p.g.r. n. 10/R del 29/07/2003 e s.m.i. (si segnala in particolare l'art. 27);
- relativamente agli interventi previsti sulle sorgenti, si segnala la necessità di verificare preliminarmente alla realizzazione dei lavori la presenza della concessione di derivazione e l'applicazione corretta del rilascio del deflusso minimo vitale (DMV), secondo le modalità indicate all'art. 8 del regolamento regionale 17/07/2007 n. 8/R;
- il Programma non dovrà interferire con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- il Programma non dovrà prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 l.r. 30 aprile 1996, n. 22 e s.m.i.

8. I singoli progetti esecutivi delle opere di sistemazione montana dovranno individuare le cave in attività presso cui saranno reperiti i materiali inerti (granulati e blocchi da scogliera) necessari per la realizzazione degli interventi.

9. Tenuto conto anche della necessità di applicare, ai sensi dell'art. 3-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il principio di precauzione ai fini della tutela degli ecosistemi naturali, già indicato nel Trattato sull'Unione europea, tutti i progetti degli interventi previsti dal Programma e suscettibili di interferire, anche indirettamente, sui Siti della Rete natura 2000, dovranno essere sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009. Il livello di approfondimento della Valutazione d'Incidenza dei progetti sarà deciso dall'Autorità competente (Ente di gestione dell'area protetta in caso di delega, Settore regionale Aree naturali protette negli altri casi), secondo le indicazioni delle Linee guida di cui all'Allegato B della suddetta l.r. 19/2009. Si ricorda che la Valutazione d'Incidenza deve essere effettuata anche per gli interventi ricadenti al di fuori del confine del SIC/ZPS, qualora suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative su specie ed habitat. Si segnalano inoltre le Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 (approvate con d.g.r. n. 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i.), costituite da una serie di disposizioni, articolate in buone pratiche, obblighi e divieti di carattere generale, efficaci per tutti i Siti della Rete Natura 2000, unitamente a disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat costituenti tipologie ambientali prevalenti presenti in ciascun sito. Le suddette Misure sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività nel territorio regionale.

10. Rispetto alla presenza nelle aree di intervento di specie di interesse conservazionistico, si richiede di effettuare in fase preliminare alla progettazione definitiva degli interventi una indagine almeno bibliografica su Banche dati Naturalistiche e Osservatorio Faunistico della Regione Piemonte, dati in possesso alla Aree protette e studi e ricerche scientifiche disponibili, quali Studi ittici e sul Gambero di fiume della Provincia di Cuneo, al fine di verificare la potenziale presenza di

specie quali Gambero di fiume, Trota marmorata, Scazzone, erpetofauna, avifauna e mammalofauna inserite negli allegati IV e II della Direttiva Habitat e allegato 1 della Direttiva Ucelli. In caso di presenza nell'area di specie di interesse conservazionistico, sarebbe auspicabile uno studio più approfondito per valutarne l'effettiva presenza, oltre all'individuazione e la conseguente adozione di idonee misure di mitigazione e/o compensazione, anche nei territori al di fuori delle Aree protette o delle aree della Rete Natura 2000.

11. Dovrà essere verificata la compatibilità degli interventi previsti - qualora interessino direttamente il territorio delle aree naturali protette - rispetto alle finalità istitutive ed alle norme generali di tutela e salvaguardia stabilite agli artt. 7 e 8 della l.r. 19/2009; dovrà essere inoltre verificata la compatibilità con gli strumenti di gestione delle aree protette (Piani d'Area, Piani naturalistici). A tal proposito si ricorda che tali piani sono sovraordinati rispetto alla pianificazione territoriale ed urbanistica, ad eccezione del Piano Paesaggistico. I Piani d'Area ed i Piani naturalistici vigenti sono disponibili per la consultazione presso gli Enti di gestione delle aree protette.

12. Per quanto riguarda gli aspetti inerenti la tutela degli habitat e della fauna acquatica, i vari progetti esecutivi degli interventi dovranno attenersi a quanto previsto dalla d.g.r. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, recante la "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della l.r. 37/2006". Tale disciplina prevede che gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica.

Per quanto riguarda nello specifico il punto 5 della suddetta disciplina, si segnala che, a seguito della modifica operata dalla d.g.r. n. 75-2074 del 17 maggio 2011, in sede di autorizzazione idraulica, l'autorità idraulica competente è tenuta a sentire gli Uffici provinciali competenti in materia di tutela della fauna acquatica per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica. La disciplina sopra citata è scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina:

http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/dwd/testo_coord_disciplina_lavori_alveo.pdf.

I progetti dovranno altresì attenersi a quanto previsto dalla d.g.r. n. 25-1741 del 13 luglio 2015, recante "L.r. 37/2006, art. 12. Approvazione delle Linee guida tecniche per la progettazione e il monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica".

13. Per la successiva fase di elaborazione dei relativi progetti, fatte salve le ulteriori più puntuali valutazioni in sede di autorizzazione di questi ultimi, dovranno essere osservate le pertinenti disposizioni prescrittive di cui agli articoli 13, 14, 16, 18 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano paesaggistico regionale (P.p.r.), nonché le specifiche prescrizioni d'uso riportate nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Parte prima, ai sensi dell'art. 2, c. 6 delle N.T.A del P.p.r.. Si ricorda, infatti, che a partire dalla data di adozione del P.p.r. non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 "Beni paesaggistici" del Codice, interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli sopra citati che sono sottoposti alle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio".

14. Per gli interventi sulle aree riparali coperte da boschi (ai sensi dell'art. 3 della l.r. 4/2009) e sulla vegetazione di pertinenza del corpo idrico, si ricorda il rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente (l.r. 4/2009 e Regolamento forestale), oltre alla presentazione, in fase di

progettazione definitiva, ove necessario, del progetto di compensazione boschiva ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2009.

15. In considerazione del pregio paesaggistico che l'ambito della Valle Grana presenta, nella progettazione degli interventi dovrà essere posta particolare attenzione ai caratteri peculiari dell'area, paesaggistici, ambientali, e di interesse storico-architettonico-documentario, privilegiando, come già indicato della documentazione, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e prevedendo le opportune opere di integrazione paesaggistica e mitigazione, oltre alle azioni di compensazione qualora ritenute necessarie a seguito delle trasformazioni determinate dagli interventi.

16. Si richiede di improntare gli interventi in ambito fluviale e le relative mitigazioni/compensazioni previste sui principi propri della Riquilificazione Fluviale, ai sensi anche della normativa vigente (Direttiva quadro sulle acque, Direttiva habitat, Piano di Tutela delle Acque, ecc.), evitando cioè il più possibile l'implementazione delle artificializzazioni e dei fenomeni di banalizzazione dei corpi idrici.

17. Per le nuove opere idrauliche previste, dovrà essere effettuata l'applicazione preventiva in fase progettuale (calcolo indice situazione attuale e simulazione indice a seguito dell'esecuzione opera) , dell'indice di monitoraggio dei parametri morfologici (IQMm) al fine di quantificare i possibili effetti delle opere previste sulla qualità morfologica del corpo idrico, nel rispetto di quanto previsto dalla Dir. 2000/60/CE. A tal proposito, si comunica che Ispra ha recentemente pubblicato il metodo IDRAM "Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua" (link: <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/idraim-sistema-di-valutazione-idromorfologica-analisi-e-monitoraggio-dei-corsi-d-acqua>). Esso costituisce un quadro metodologico complessivo di analisi, valutazione post monitoraggio e di definizione delle misure di mitigazione degli impatti ai fini della pianificazione integrata prevista dalle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE. Tenendo conto in maniera integrata di obiettivi di qualità ambientale e di mitigazione dei rischi legati ai processi di dinamica fluviale, IDRAIM si pone quindi come sistema a supporto della gestione dei corsi d'acqua e dei processi geomorfologici. Il monitoraggio dei parametri e degli indicatori morfologici, così come la valutazione degli scenari futuri dell'evoluzione d'alveo, fornisce una ulteriore conoscenza per l'identificazione, la pianificazione e la prioritizzazione delle azioni per migliorare la qualità morfologica e/o la mitigazione del rischio da alluvione, quali l'Indice di Qualità Morfologica per il monitoraggio (IQMm).

18. Nella progettazione degli interventi previsti dal PISIMM dovrà essere verificata con i Consorzi Irrigui di secondo grado che operano nell'ambito del territorio della Valle Grana l'esistenza di eventuali interferenze con le opere di presa e di restituzione delle acque e con la rete irrigua. Nel caso in cui ne sia stata accertata l'esistenza, le soluzioni più adatte per risolvere le interferenze ed il cronoprogramma relativo alla realizzazione degli interventi dovranno essere concordati con i soggetti gestori delle infrastrutture irrigue interferite, in modo da assicurare la funzionalità della rete nel periodo di irrigazione e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione in maniera agevole e in sicurezza. A tal fine si invita a fare riferimento all'Associazione Consorzi d'Irrigazione Valle Grana – Caragliese (c/o Municipio di Caraglio - Piazza Giolitti 5 – 12023 Caraglio (CN) – tel. 0171-619032).

19. Il terreno agrario derivante dalle eventuali operazioni di scotico necessarie per la realizzazione degli interventi del PISIMM dovrà essere adeguatamente accantonato, conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche e utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi.

20. Nelle successive fasi progettuali, si raccomanda di valutare i possibili impatti cumulativi su un tratto significativo di corpo idrico, in considerazioni delle pressioni già esistenti (opere idrauliche trasversali e longitudinali, captazioni, ...). Dovranno inoltre essere individuate misure di mitigazione e compensazione specifiche per ogni singolo caso e situazione, a tutela della qualità ambientale e morfologica del corpo idrico, prevedendo tra l'altro:

- lo sfasamento temporale degli interventi sulla stessa asta/bacino in modo da ridurre l'effetto cumulativo degli impatti;
- la definizione di un cronoprogramma degli interventi rispettoso dei cicli vitali delle specie negli habitat interessati (ambiente acquatico, boschivo, prato-pascoli ed eventualmente roccioso);
- l'utilizzo preponderante e ogniqualvolta possibile di tecniche di ingegneria naturalistica;
- l'occupazione di aree il più limitate possibile da parte dei cantieri.

21. La progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi contenuti nel Programma dovrà sviluppare adeguatamente gli interventi di recupero e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto, con il ripristino della componente vegetazionale interferita con specie autoctone tipiche della stazione ed il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato nell'ambito degli interventi di sistemazione e di recupero ambientale (inerbimenti, messa a dimora di alberi e arbusti) delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori, dovrà essere previsto un adeguato periodo di manutenzione delle opere a verde, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.

22. Al fine di limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive lungo l'asta del torrente Grana e dei suoi affluenti in occasione della realizzazione degli interventi indicati nel PISIMM che prevedono aree di cantiere con movimenti terra, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi si invita a fare riferimento alle indicazioni ed alle misure di prevenzione contenute nel sito web della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm. In particolare, si richiede di censire preventivamente la presenza sul sito dell'intervento di specie inserite negli elenchi di specie alloctone invasive per la Regione Piemonte e attuare tutte le misure necessarie alla gestione delle medesime al fine di non aumentarne l'espansione. Parallelamente si richiede di adottare tutte le precauzioni possibili, in fase di cantiere e ripristino dello stato dei luoghi, per non trasferire in loco terreni di riporto/ suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive, in particolare per quanto riguarda la sp. *Reynoutria japonica*, che si diffonde con molta facilità lungo bordi strada e lungo le sponde dei corpi idrici. Sempre al fine di contrastare la potenziale espansione delle piante alloctone invasive, si richiede altresì di rinverdire preventivamente i cumuli di materiale terroso eventualmente depositati in cantiere per un loro riutilizzo, ovvero di non creare aree aperte non vegetate da essenze arboree autoctone in grado di tenere sotto controllo la diffusione delle specie alloctone.

23. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione degli interventi, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione degli interventi previsti dal Programma, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente, all'Organo Tecnico ed ai soggetti competenti in materia ambientale e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo
ing. Gabriella GIUNTA